



COMUNE DI BUSSETO



PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI COMUNALI RISCOSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE
(cosiddetta "Rottamazione Ter")**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Finalità del regolamento
- Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata
- Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 10- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Articolo 11 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 12 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Articolo 13 – Entrata in vigore
- Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate tributarie e patrimoniali comunali quali ICI, IMU, TASI, COSAP, TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE.

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la

propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate

di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune, dal concessionario della riscossione o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e dal Concessionario della riscossione coattiva del Comune che verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **30 settembre 2019**
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta all'agente della riscossione, a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 30 settembre 2019.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune e dal Concessionario della riscossione coattiva, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui la prima rata da versare entro e non oltre il 31/12/2019 e le successive entro il numero massimo di sette rate trimestrali di pari importo, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**.

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Articolo 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario della riscossione coattiva del Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Se a seguito delle verifiche operate dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

3. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario della riscossione coattiva comunica, **entro il 30 novembre 2019**, ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate di pari ammontare, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Concessionario della riscossione coattiva del Comune.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso Concessionario della riscossione.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso del 2% come previsto dall'art. 3, comma 3 del D.L. 119 del 23/10/2018.

Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione

e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. L'agente della riscossione non può iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art.

52 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Il Comune e il Concessionario della riscossione coattiva adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.

3. Questo regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.